

STATUTO**Titolo I****PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI***Art. 1**Autonomia e funzioni del Comune*

1. Il Comune di Pognano è ente autonomo, rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi secondo i principi della Costituzione, le leggi dello Stato, della Regione e secondo le finalità e norme del presente statuto.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative proprie e quelle delegate dalle leggi statali e regionali riguardanti la popolazione ed il territorio corrispondenti alle finalità del presente statuto.

*Art. 2**Finalità*

Inspirandosi ai principi di eguaglianza, giustizia, equità ed emancipazione, al fine di favorire la libera espressione dei cittadini e la solidarietà sociale, pari opportunità e dignità, il Comune:

a) promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, culturale ed economico, adoperandosi per garantire l'occupazione e salvaguardando nel contempo le risorse agricole;

b) tutela, valorizza e sviluppa le risorse naturali, ambientali, storiche e le tradizioni;

c) tutela il diritto alla salute e la sicurezza sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli, preoccupandosi di fornire loro effettive possibilità di integrazione nella comunità;

d) favorisce l'associazionismo e la cooperazione e valorizza il volontariato;

e) promuove la creazione di idonee strutture e servizi per le attività culturali, ricreative e sportive assicurandone l'accesso ad associazioni e a cittadini;

f) garantisce l'informazione sui programmi e sulle decisioni, nonché la partecipazione alla loro costruzione, secondo le forme previste dallo statuto.

*Art. 3**Programmazione e forme di cooperazione*

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e persegue la collaborazione con altri Comuni e la Provincia. In particolare per quelle opere e quegli interventi dove la funzionalità e l'economicità suggeriscono ambiti sovracomunali, promuove forme consortili con altri Comuni.

*Art. 4**Territorio e sede Comunale*

1. Il territorio del Comune si estende per kmq 3,17 e confina con i Comuni di Verdello, Arcene, Lurano, Spiranò.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, sita nel Comune medesimo in Via Leonardo da Vinci, 12/A. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

*Art. 5**Albo Pretorio*

1. L'Ente Comunale ha all'interno del Municipio, in posizione visibile ed accessibile, un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale è responsabile dell'affissione

degli atti di cui al 1° comma e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

*Art. 6**Stemma, Gonfalone e festività civica*

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome «Pognano» e con lo stemma concesso con D.P.C.M. n. 11047 in data 18 maggio 1976.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. n. 818 in data 16 febbraio 1976.

3. Il Comune di Pognano riconosce, a salvaguardia del patrimonio storico e culturale della comunità, quale festa civica del paese la ricorrenza della festività di S. Giuseppe celebrata ogni anno il giorno 19 del mese di marzo.

Titolo II**ORGANI ELETTIVI***Art. 7**Organi*

Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

*Art. 8**Consiglio Comunale*

1. Le norme relative alla composizione, alla elezione e durata del Consiglio sono stabilite dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono sessioni straordinarie quelle convocate su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, ordinarie tutte le altre.

*Art. 9**Competenza ed attribuzioni*

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità e costituisce l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia funzionale ed organizzativa.

3. Il Consiglio ha competenza limitatamente a:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni con altri comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende

pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o del Segretario;

l) la definizione degli indirizzi sulla cui base il Sindaco, entro 45 giorni dalla convalida, nomina e designa i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

4. Competono inoltre al Consiglio:

a) le proposte da presentare alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione come previsto dal comma 1, art. 15 della legge 142/90;

b) nomina del revisore dei conti;

c) l'approvazione dei verbali della seduta precedente;

d) la nomina della commissione per le garanzie statutarie;

e) la decisione di promuovere referendum consultivi di propria iniziativa ai sensi del 3° comma lettera b) dell'art. 50 del presente statuto;

f) la nomina della commissione dei garanti per l'espletamento del referendum consultivo.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio che, pena la decadenza, vanno però ratificate dal Consiglio nei 60 giorni successivi.

6. Le materie di competenza del Consiglio Comunale specificatamente previste dall'art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e nei commi precedenti del presente articolo, non sono delegabili.

7. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e alle prescrizioni stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

8. Sono esclusi dalla competenza del Consiglio gli storni dal fondo di riserva, che vengono riservati alla competenza della Giunta.

9. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità e confronto democratico ai fini di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza.

10. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10

Funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale

1. La potestà di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuita al Consiglio si esplica in via generale e fondamentale nell'esprimere il proprio voto sugli indirizzi generali dell'azione di governo e sui bilanci annuali e pluriennali.

2. Le ulteriori funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esplicate dal Consiglio comunale.

3. Nel decidere sulle proposte di atti regolamentari o amministrativi sottoposte dalla Giunta alla deliberazione assembleare nelle materie e sulle questioni riservate alla competenza consiliare dal 2° comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Nell'esercitare, in sede di adozione di atti programmatici, l'iniziativa di far sottoporre al controllo di legittimità le deliberazioni della Giunta attuative di atti concer-

nenti questioni giuridicamente controverse o richiedenti particolari cautele.

5. Nel votare la sfiducia al Sindaco.

6. Nel valutare le risposte degli organi di governo alle interrogazioni, nonché nel dibattere e votare le mozioni presentate ai consiglieri ai sensi del 6° comma dell'art. 31 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

7. Nel dibattere le questioni poste all'ordine del giorno di sedute convocate su richiesta di 1/5 dei consiglieri e nel votare le conseguenti mozioni.

8. Nel valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente sulla propria attività e nel votare la conseguente deliberazione.

9. Nel fornire al Sindaco gli indirizzi al fine del coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di quelli di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, la cui competenza spetta al Sindaco ai sensi del 3° comma dell'art. 36 della legge 142/90 e dell'art. 23 - comma 1° lettera n) - del presente statuto.

Art. 11

Convocazione

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La convocazione dei consiglieri comunali deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio di ciascuno.

3. La consegna deve risultare da dichiarazione o dalla notifica del messo comunale.

4. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri comunali di norma cinque giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione ed un giorno prima per la seconda convocazione.

5. Nei casi d'urgenza l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per la prima adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. Il differimento di cui al comma precedente si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima convocazione.

8. Il Sindaco provvede a convocare e riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

9. La convocazione e la presidenza del Consiglio in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolute dal Vicesindaco, che esercita le funzioni del Sindaco.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio comunale è disciplinata da un regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento che disciplina il suo funzionamento. Per le questioni concernenti persone la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di funzionamento del Consiglio stesso.

3. Il Consiglio comunale delibera a votazione palese

quando siano presenti la metà dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente previste dalla legge e dal presente Statuto.

4. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno 1/3 dei consiglieri in carica. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo che ne è stato dato avviso a tutti i consiglieri.

5. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La giustificazione dell'assenza deve pervenire al Sindaco per iscritto e deve comparire nel verbale della seduta consiliare in questione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su segnalazione di chiunque ne abbia interesse.

6. Le deliberazioni del Consiglio contengono breve dichiarazione dei consiglieri che ne hanno fatto espressa richiesta. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Segretario e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta.

7. Nel disciplinare l'esercizio della potestà e funzioni consiliari, il regolamento prevede modalità e tempi differenziati di svolgimento dei lavori e degli interventi a seconda che si tratti:

a) della discussione intorno agli indirizzi generali di governo così come della discussione intorno alla mozione di sfiducia al Sindaco potestà richiedente dibattito politico generale di carattere straordinario e di appropriata ampiezza;

b) dell'attività dibattimentale ordinaria concludentesi nella votazione di mozioni per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;

c) dell'attività propriamente deliberativa, che postula di norma tempestività ed efficienza decisionale per le esigenze operative dell'Amministrazione.

Art. 13 Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni di carattere permanente o temporaneo, formate per scopi specifici.

2. Il regolamento disciplina la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, garantito anche tramite voto plurimo, la nomina del presidente, il funzionamento e la modalità di esternazione delle loro proposte. Definirà inoltre le adeguate forme di pubblicità.

3. Alle commissioni consiliari è affidato il ruolo di agevolare e snellire il lavoro dell'Amministrazione svolgendo attività preparatorie, consultive e propositive in ordine alle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio.

4. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno, con criterio proporzionale la Commissione per le garanzie statutarie e quella di garanzia per il referendum consultivo.

5. Il Consiglio comunale può nominare anche commissioni non consiliari. Per ognuna di esse, apposito regolamento disciplinerà: la materia di competenza, la composizione, la nomina del presidente, il funzionamento, la durata e le modalità di esternazione delle proposte.

6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui si debbano formulare apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

Art. 14 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri, sono regolati dalle leggi; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, e mozioni.

5. Le modalità e le forme di esercizio dei diritti di cui ai commi 3 e 4 sono disciplinati dal regolamento.

6. Possono chiedere la convocazione del Consiglio per dibattere questioni specifiche, secondo le modalità previste dal comma 7, art. 3 Legge 142/90.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Il consigliere dimissionario conserva tutte le sue prerogative fino alla surrogazione.

8. Il seggio di consigliere che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

9. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente.

10. Ogni consigliere può inoltrare alla Giunta la richiesta di inserimento nell'ordine del giorno di un solo argomento su materia di competenza del Consiglio. La Giunta vaglierà le richieste; quelle non accettate verranno portate in Consiglio con la motivazione del diniego e sottoposte a votazione per il loro inserimento o meno nell'ordine del giorno del Consiglio successivo.

11. I consiglieri cessati dalla carica per effetto della scadenza del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.

12. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 15 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi il cui numero è pari al numero delle liste rappresentate dai consiglieri eletti. Ognuno di essi designerà il proprio capogruppo. In mancanza o nelle more di tale designazione i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non assessori, che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento potrà prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16 Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune. Impronta la propria attività ai principi della collegialità e della trasparenza. Il rispetto di tali principi va osservato

anche nell'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli Assessori. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi previsti dal documento programmatico e all'attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.

Art. 17

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 2 Assessori.

2. Può essere nominato ad assessore anche un cittadino non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Art. 18

Elezioni e prerogative

1. I componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2. Gli assessori comunali devono essere esenti da impedimenti relativi a disposizioni di legge che prevedono specifiche cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica. Non possono inoltre far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade ma rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco, ma le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

4. La Giunta decade anche in caso di scioglimento del Consiglio comunale.

5. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

6. Il Sindaco può revocare uno o entrambi gli assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 19

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco senza specifiche formalità.

2. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica, salvo diversa decisione della stessa.

Art. 20

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del segretario od eventualmente dei funzionari dirigenti. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. In particolare spettano alla Giunta:

a) la predisposizione degli atti di competenza del Consiglio;

b) l'approvazione, salvo diverse disposizioni di legge, di progetti relativi a singole opere pubbliche già previsti in atti formali del Consiglio;

c) i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;

d) gli appalti e le concessioni, nonché gli acquisti e le alienazioni, le relative permute e in generale tutti i contratti. Quando tali atti riguardano beni immobili, la com-

petenza della Giunta sussiste soltanto se previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o ne costituiscono pura esecuzione;

e) l'approvazione, salvo diverse disposizioni di legge, delle perizie suppletive riguardanti l'esecuzione di progetti dei lavori pubblici;

f) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, limitatamente a quelle relative alla locazione anche finanziaria di mobili e di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

g) la nomina delle commissioni interne e delle commissioni per i bandi di concorso;

h) l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'assunzione, la cessazione, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale nonché, su parere dell'apposita commissione, i provvedimenti disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale stesso, fermo restando le competenze riservate al consiglio comunale ed agli eventuali dirigenti;

i) l'approvazione di accordi di contrattazione decentrata del personale, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

j) fissa, ai sensi del regolamento del personale e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;

k) la concessione e la determinazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ed enti e persone, conformemente alle norme regolamentari vigenti;

l) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;

m) l'autorizzazione al Sindaco a intraprendere iniziative giudiziarie contro persone o enti o contro iniziative giudiziarie intraprese da terzi contro il Comune e l'approvazione di transazioni che non impegnino più esercizi finanziari;

n) la determinazione delle date di convocazione dei comizi per i referendum consultivi comunali e la costituzione dell'Ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento delle regolarità di procedimento;

o) l'esercizio, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, delle funzioni delegate dalla Provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge ad altro organo;

p) l'annuale relazione al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi, che dovrà essere presentata contemporaneamente all'approvazione del conto consuntivo;

q) l'attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

r) le deliberazioni riguardanti le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi ed il loro relativo adeguamento e maggiorazione, tenuto conto che al Consiglio comunale compete la sola disciplina generale delle tariffe ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della legge n. 142/90;

s) le deliberazioni riguardanti la determinazione, l'adeguamento e la maggiorazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che vengono determinati sulla base delle tabelle parametriche definite dalla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10;

t) ogni altro provvedimento che comporti l'esercizio di un potere discrezionale e che non costituisca atto di natura vincolata, né una discrezionalità di carattere tecnico in esecuzione di disposizioni legislative, regolamentari e di atti, programmi o piani, ivi comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi;

u) la richiesta di sottoporre una deliberazione al controllo di legittimità dell'Organo di Controllo ai sensi del 1° comma dell'art. 45 della legge n. 142/90. Tale iniziativa va deliberata nel periodo di pubblicazione dell'atto di cui si chiede il controllo;

v) delibera le variazioni di bilancio consistenti in prelievi dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per spese impreviste e dispone l'utilizzo, delle somme prelevate. Allo stesso modo, delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

4. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni od agli storni di bilancio, sottoponendole alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 21

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32/2° comma lettera n) della L. 142/90 si applica, in deroga al dispositivo di cui sopra, il principio della maggioranza relativa.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte con voto palese. Si assumono a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando riguardano la valutazione dell'azione svolta dalle stesse.

3. Oltre i casi in cui l'astensione dal votare risulti obbligatoria per legge, i consiglieri ed assessori possono volontariamente astenersi tutte le volte che lo reputano opportuno.

Art. 22

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale e rappresenta il Comune ed ogni effetto di legge.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e del Segretario comunale, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità o ineleggibilità all'Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 23

Competenze

1. Il Sindaco:

a) nomina la giunta con le modalità di cui al precedente art. 18 comma 1°;

b) attribuisce le competenze agli assessori, ne dà comunicazione al Consiglio e, coordina la loro attività;

c) può revocare uno o entrambi gli assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

d) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, assicurandone il regolare svolgimento secondo le norme statutarie e regolamentari, sovrintende all'esecuzione delle rispettive deliberazioni, tutela le loro prerogative e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Su richiesta di 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione ed alla riunione del Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta;

e) convoca e presiede, se prevista, la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

f) sentito il Consiglio Comunale promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma;

g) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 142/90;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e

quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n. 142/90 e del presente statuto;

i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;

j) rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Per questa incombenza può nominare un proprio delegato da scegliersi nell'ambito del consiglio comunale, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio stesso nella prima seduta successiva. Nella stessa forma può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;

k) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e concessioni edilizie;

l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente assegna alla competenza del Comune;

m) dopo che la Giunta ha approvato secondo la normativa di legge vigente la graduatoria definitiva, assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

n) provvede, nell'ambito della disciplina Regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici, nonché a stabilire gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, sentiti la Giunta e/o le istanze di partecipazione, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

o) mancando nel Comune la figura direttiva, assume la presidenza della commissione di gara d'appalto;

p) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

q) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti al Segretario comunale o a dipendenti con qualifica non inferiore alla sesta nei casi previsti dalla legge;

r) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

s) emana le ordinanze previste dall'art. 60 del presente statuto;

t) fa pervenire al Segretario Comunale l'atto di dimissioni;

u) adotta i provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge o dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del Segretario Comunale;

v) convoca i comizi per i referendum consultivi;

w) emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali;

x) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

2. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento davanti al Prefetto, secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra con il color verde verso il collo.

Art. 24

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Quale Ufficiale di Governo il Sindaco sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di igiene e sanità pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

*Art. 24-bis
Vicesindaco*

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. In caso di impedimento o assenza contemporanea del Sindaco e Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore rimanente.

3. Delle deleghe rilasciate agli assessori, ai consiglieri, al segretario ed ai dipendenti deve essere fatta comunicazione al Consiglio e/o agli organi previsti dalla legge.

*Art. 25
Mozione di sfiducia*

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

**Titolo III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

*Art. 26
Segretario Comunale*

1. Il Segretario, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'amministrazione e nel rispetto delle direttive del sindaco, svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, direzione complessiva, vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento dell'ente presso cui presta servizio e concorrere all'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il Segretario Comunale costituisce l'organo burocratico dell'ente, che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi, ed esercita attività gestionale dell'ente in base agli indirizzi del Consiglio e in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

3. Esercita le sue competenze con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

*Art. 27
Attribuzioni gestionali*

1. Al Segretario Comunale competono tutte le funzioni attribuite dalla legge, l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di relazioni e progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) sovrintende, nel rispetto delle direttive del Sindaco, all'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) ordinazione dei beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;

d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;

e) presidenza delle commissioni di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri fissati in proposito dalla normativa regolamentare dell'ente;

f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza, esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti e provvedimenti anche esterni, conseguenti all'esecuzione delle deliberazioni;

h) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposti;

i) liquidazione dei compensi e dell'indennità del personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

j) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;

k) esercita funzioni d'impiego, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale;

l) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con osservanza delle norme vigenti e del regolamento;

m) adotta concordemente al sindaco, provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;

n) solleva contestazioni di addebiti e propone provvedimenti disciplinari nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari;

o) roga i contratti nell'interesse del Comune.

p) l'esercizio dei poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio a lui riservati.

*Art. 28
Attribuzioni consultive e di legalità e garanzia*

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

3. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

4. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

5. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

6. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

7. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e dei consiglieri.

8. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecuzione di provvedimenti ed atti dell'Ente.

*Art. 29
Uffici - Principi strutturali ed organizzativi*

1. L'Amministrazione del Comune deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non per i singoli atti, ma per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione delle strutture interne.

Art. 30

Struttura

1. L'organizzazione strutturale è articolata in uffici, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 31

Personale

1. Il Comune realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture e promuovendo la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è dettata dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento.

3. È prevista l'istituzione della commissione disciplina in conformità all'art. 51 comma 10 della L. 142/90.

4. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

Art. 32

Incarichi a tempo determinato

Con deliberazione della Giunta comunale si potrà, salvo diverse disposizioni di legge, ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato il posto di responsabile del settore edilizia e urbanistica.

Il contratto non potrà convertirsi a tempo indeterminato. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne dotate di specifiche professionalità e ne disciplina la durata e le competenze.

Titolo IV

SERVIZI E FORME DI COOPERAZIONE

Art. 33

Servizi pubblici locali

1. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

2. Il Comune può gestire i servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a cooperative o a terzi, che offrano opportune garanzie di affidabilità e trasparenza economica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di «istituzione» per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- d) a mezzo, di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

3. In via normale il Comune gestisce i servizi pubblici in economia. Quando sussistono ragioni di opportunità

sociale o tecnico-economiche, il Comune può deliberare la scelta di una delle altre forme elencate nel comma 2) mediante votazione palese a maggioranza assoluta dei votanti.

4. Nel caso di deliberazione per l'istituzione, si dovrà contemporaneamente approvare il relativo regolamento che in integrazione a quanto stabilito dall'art. 23 della legge n. 142/90 ne disciplinerà l'organizzazione e l'attività e stabilirà le modalità di nomina e revoca degli amministratori.

5. Negli statuti delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, dovranno essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.

Art. 34

Forme di cooperazione

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici.

2. In particolare per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni potrà promuovere:

- a) la stipulazione di apposite convenzioni con altri comuni e la provincia;
- b) la costituzione con altri comuni e la Provincia di un Consorzio in conformità all'art. 25 della legge 142/90;
- c) la costituzione di una «unione di Comuni» con uno o più Comuni confinanti con la previsione di una possibile fusione con loro, secondo le modalità previste dall'art. 26 della legge 142/90.

Art. 35

Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi, che richiedono l'azione integrata e coordinata di più enti pubblici, il Comune può aderire o promuovere e concludere accordi di programma per l'ottenimento delle finalità, secondo le modalità previste dall'art. 27 della legge 142/90.

Titolo V

FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 36

Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune inoltre è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

3. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla reale globale e verificata capacità contributiva degli utenti.

Art. 37

Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che si impegna ad istituire una sede operativa nel Comune.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria.

Art. 38

Controllo interno

Per permettere, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi ed obiettivi.

La revisione economico-finanziaria viene esercitata dal revisore dei conti, secondo quanto previsto dall'art. 57 della legge 142/90 e dal regolamento di contabilità.

Il revisore dei conti è eletto secondo le modalità previste dal comma 8 art. 57 della legge 142/90; dura in carica 3 anni, non è revocabile salvo inadempienze ed è rieleggibile per una sola volta.

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale.

Art. 39

Attività contrattuale

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta, secondo la rispettiva competenza, ed attenersi alle modalità previste dal regolamento dei contratti.

Titolo VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 40

Diritto di accesso

1. I singoli cittadini od associati hanno diritto di prendere visione degli atti amministrativi e di richiederne il rilascio di copie, previo il pagamento del costo nei modi e nelle forme previste dal regolamento.

2. Tale diritto può essere escluso solo per espressa disposizione di legge, o per temporanea e motivata disposizione del Sindaco, che ne vieti la divulgazione, qualora dalla diffusione degli atti possa derivare pregiudizio agli interessi del Comune o al diritto alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando tale azione possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento della attività amministrativa, motivandone la ragione.

Art. 41

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Su argomenti di rilevante importanza e su temi di competenza comunale, il Consiglio comunale può indire assemblee cittadine.

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 42

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessi mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo, di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 43

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità della istanza.

Art. 44

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al primo comma dell'art. 40 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto dal comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provo-

cando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

*Art. 45
Proposte*

1. 20 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario nonché dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 15 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

*Art. 46
Incentivazione*

1. Alle associazioni possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, secondo le modalità previste dal Regolamento in vigore.

*Art. 47
Partecipazione alle commissioni*

Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

*Art. 48
Principi generali*

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal precedente art. 46, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

*Art. 49
Associazioni*

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni

2. che operano sul territorio.

3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

*Art. 50
Organismi di partecipazione*

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di par-

ticolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

*Art. 51
Referendum consultivo*

1. È prevista per una maggior partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa la possibilità di indire referendum consultivi.

2. Il referendum può essere richiesto esclusivamente su argomenti inerenti problemi di competenza del Consiglio Comunale.

3. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

b) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio;

c) atti e provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni e relative revocche e decadenze;

d) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;

e) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe ed i piani finanziari.

Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 10% del corpo elettorale per le elezioni comunali; la raccolta delle firme, autenticate nei modi di legge, deve avvenire nel termine di tre mesi;

b) il Consiglio Comunale con il voto della maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati al Comune.

*Art. 52
Effetti del referendum*

1. Il referendum consultivo ha validità se votano almeno 50% degli elettori aventi diritto al voto per le elezioni comunali.

2. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori che avranno votato.

3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

*Art. 53
Disciplina del referendum*

1. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: le modalità di presentazione del quesito, i requisiti di ammissibilità, i tempi e le modalità organizzative della consultazione.

*Art. 54
Azione popolare*

1. Nel caso l'Amministrazione non eserciti azioni o ricorsi alla tutela del Comune ciascun elettore può sostituirsi ad essa facendo valere l'azione popolare.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità per il rimborso delle spese all'elettore che le ha anticipate in caso di esito favorevole e per l'attribuzione allo stesso degli oneri gravanti sul Comune, a seguito dell'integrazione del contraddittorio, nell'ipotesi di pronunzia negativa.

*Art. 55
Difensore civico*

1. Il Comune potrà prevedere in futuro, in associazione con altri Comuni o con una figura in loco, l'istituzione del «Difensore Civico».

2. Qualora si dovesse arrivare all'istituzione del «Difensore Civico», in una delle due forme previste nel comma

1), lo Statuto dovrà essere integrato con una normativa che ne disciplini l'elezione, le prerogative, i mezzi nonché i suoi rapporti con il Consiglio comunale.

3. In assenza di tale istituzione i cittadini potranno indirizzare alla «Commissione per le garanzie statutarie» le loro proteste inerenti a eventuali abusi, disfunzioni, carenza dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

4. La Commissione vaglierà tali proteste e formalizzerà quelle ritenute ammissibili per la loro presentazione al Sindaco.

5. Il Sindaco nel termine di 30 giorni formulerà un giudizio in merito.

6. La commissione relazionerà annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta.

Titolo VII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 56 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 57 Revisione dello Statuto

1. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 50 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

2. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità, di cui all'art. 4 comma 3 della legge 142/90, purché siano trascorsi 1 anno dall'entrata in vigore dello Statuto o 2 anni dall'ultima modifica od integrazione.

3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non trascorsi due anni dalla deliberazione di reiezione.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante il giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

5. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 58 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie da essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo la adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che

la disciplina di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 59 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 60 Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

6. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

7. Quando l'ordinanza abbia carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 61 Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto originario è entrato in vigore il 26 febbraio 1992, giusta pubblicazione sul B.U.R.L. in data 27 gennaio 1992 Serie Straordinaria Inserzioni N. 5/25.

2. Le norme integrative o modificative apportate con delibere consiliari entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con legge e lo Statuto.